

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PERCORSI FUORISTRADA A FINI TURISTICI E SPORTIVI NON COMPETITIVI SU TRACCIATI ESISTENTI NEI COMUNI DI: GIAVENO – COAZZE – VALGIOIE

(art. 11, comma 3, L.R. n. 32/1982 e s.m.i.)

Approvato con D.C.U. n. 2 del 02/02/2026

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ART. 1. PREMESSE	3
ART. 2. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI FUORISTRADA	3
ART. 3. SEGNALETICA	3
ART. 4. DISCIPLINA DEIL'ACCESSO	3
ART. 5. MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO	4
ART. 6. MODALITA' DI UTILIZZO E NORME DI COMPORAMENTO	4
ART. 7. RESPONSABILITA' NELL'UTILIZZO DEI PERCORSI	4
ART. 8. VIGILANZA E SANZIONI	4
ART. 9. OBBLIGHI	5
ART. 10. CONVENZIONI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PERCORSO AUTORIZZATO	5
ART. 11. DURATA E REVOCA	5
ART. 12. NORMA DI RINVIO	5

ART. 1. PREMESSE

Le Amministrazioni Comunali di Coazze, Giaveno e Valgioie hanno richiesto all'Unione dei Comuni Montani Valsangone l'individuazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, L.R. 32/1982, di n. 16 percorsi fuoristrada a fini sportivi non competitivi, su tracciati esistenti nei rispettivi territori comunali dando atto che:

- i tracciati, da individuarsi quali percorsi fuoristrada ex L.R. n. 32/1982, risultano esistenti e non sono interamente destinati all'attività di fuoristrada;
- i percorsi fuoristrada da individuarsi risultano quindi aperti, in modo indistinto, a tutti coloro che lo vorranno correttamente utilizzare per attività di tipo turistico e ricreativo.
- i percorsi in progetto non insistono su:
 - terreni gravati da uso civico;
 - la rete sentieristica esistente oggetto di interventi finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 313, Azione 1, "*Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo*";
 - i tracciati rientranti nella rete regionale del patrimonio escursionistico in applicazione dell'art. 6 c. 4 e dell'art. 16 c. 4 della L.R. n. 12/2010 "*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*".

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 della L.R. n. 32/1982, l'utilizzo dei percorsi fuoristrada, così come individuati al successivo art. 2, è disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI FUORISTRADA

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i, si individuano i percorsi fuoristrada ad uso turistico e sportivo non competitivo che le competenti amministrazioni comunali intendono regolamentare:

NUMERO PERCORSO	COMUNE		ITINERARIO
	ARRIVO	PARTENZA	
1	Coazze	Giaveno	Pianas - Colletto del Forno
2	Valgioie	Coazze	Colle Braida – Prese Brunetto ("Alp du Gino")
3	Giaveno	Giaveno	Colletto del Forno
4	Valgioie	Valgioie	Colle Braida – Colle della Bera

I percorsi fuoristrada individuati ed autorizzati ed i tracciati esistenti risultano evidenziati nella cartografia allegata al presente regolamento.

ART. 3. SEGNALETICA

I percorsi dovranno essere adeguatamente segnalati sia con segnaletica di indicazione da dislocarsi lungo il tracciato, sia con pannelli illustrativi del percorso nel suo complesso collocati nei punti di accesso principali e in luoghi strategici sotto il profilo della visibilità e dell'informazione al potenziale utente e riportante:

- la cartografia con ubicazione e sviluppo territoriale del percorso individuato;
- i dati essenziali del regolamento di utilizzo (periodi e orari di accesso, delibera di approvazione, modalità di utilizzo del percorso, mezzi autorizzati e norme di comportamento, etc);
- altri dati del percorso (lunghezza, quota, etc).

Ai fini della legittima percorribilità dei percorsi fuoristrada, l'assenza dell'idonea segnaletica è causa di invalidità degli stessi.

ART. 4. DISCIPLINA DELL'ACCESSO

L'accesso ai percorsi è gratuito.

I percorsi saranno utilizzabili con le seguenti limitazioni:

- divieto di transito dal tramonto all'alba;
- divieto di transito quando le condizioni ambientali, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche, non lo consentano.

Sono esclusi dai divieti e limitazioni definiti ai punti precedenti i soggetti rientrati nelle fattispecie in deroga di cui all'art. 11 c. 6 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i. con le specifiche definite dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale 29/03/2010 n. 6/AMB "Normativa regionale ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati"

ART. 5. MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sui percorsi autorizzati potranno circolare soltanto mezzi motorizzati in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale secondo il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

In caso di fruizione da parte di gruppi organizzati, il numero massimo dei mezzi componenti la flotta non può essere superiore a 6.

I predetti veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla L. n. 990/1969 "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

ART. 6. MODALITA' DI UTILIZZO E NORME DI COMPORAMENTO

I percorsi fuoristrada dovranno essere utilizzati per fini esclusivamente turistico-amatoriali e non competitivi.

Il transito sui percorsi è consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle condizioni di difficoltà e caratteristiche del percorso stesso e che rispettino i limiti di emissione acustica.

Ai fini di garantire il massimo rispetto dell'ambiente, la velocità massima consentita è di 30 km orari.

In caso di incrocio con pedoni, ciclisti e persone a cavallo, ai quali deve essere data sempre la precedenza, i mezzi motorizzati devono moderare la velocità e, se necessario, fermarsi.

I mezzi motorizzati devono inoltre moderare la velocità in presenza di animali al pascolo o di fauna selvatica.

Gli utenti dovranno rispettare rigorosamente il tracciato del percorso, dal quale è fatto divieto assoluto di uscire.

E' vietata ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni.

E' vietato il danneggiamento della cotica erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed accendere fuochi.

Durante le operazioni di manutenzione dei mezzi che si dovessero verificare lungo in percorso, devono essere prese tutte le precauzioni per la protezione ambientale al fine di non contaminare il suolo.

I rifornimenti di carburante potranno essere eseguiti solo ed esclusivamente su area pavimentata in asfalto.

E' assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo di acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quant'altro presente.

La sosta dei veicoli è consentita nelle piazzole di sosta rispettando l'apposita segnaletica e comunque, qualora la stessa non fosse presente, in maniera tale da consentire comunque il transito di altri veicoli.

ART. 7. RESPONSABILITA' NELL'UTILIZZO DEI PERCORSI

L'uso dei percorsi avviene a rischio e pericolo dell'utente, che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone, animali o cose, proprie o di terzi, rimanendo l'Unione dei Comuni Montani Valsangone estranea e manlevata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Unione dei Comuni Montani Valsangone non stipulerà pertanto alcuna assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti o dagli stessi provocati nel transitare sui percorsi individuati.

ART. 8. VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Città Metropolitana di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate secondo le procedure di cui alla L. n. 689/1981 *“Modifiche al sistema penale”*, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i.

Inoltre, chiunque acceda sui percorsi autorizzati per il transito di motocicli o ciclomotori per la pratica del trial motociclistico, che non rispetti quanto previsto all’art. 5 del presente regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa da parte degli organi preposti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 *“Nuovo codice della strada”* e dal D.P.R. n. 495/1992 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*.

Si precisa che i percorsi individuati hanno destinazione tassativamente non competitiva, per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati in atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile ai sensi di quanto previsto nei paragrafi precedenti.

ART. 9. OBBLIGHI

Sono in capo ai Comuni di Coazze, Giaveno e Valgioie:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica e del percorso di cui trattasi;
- la chiusura del percorso nel caso di fenomeni metereologici che ne pregiudichino la sicurezza e in caso di allerte meteo emanate dagli organi competenti.

E' in capo ai partner commerciali l'installazione della segnaletica di cui all'art. 3.

ART. 10. CONVENZIONI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PERCORSO AUTORIZZATO

È delegata ai Comuni di Coazze, Giaveno e Valgioie la facoltà di sottoscrivere con organizzazioni o associazioni del territorio che svolgano la pratica del fuoristrada apposite convenzioni al fine di mantenere fruibile e percorribile il percorso autorizzato, sempre nel pieno rispetto del presente regolamento e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Le suddette convenzioni non dovranno prevedere alcun onere a carico dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone.

ART. 11. DURATA E REVOCA

L’individuazione del percorso fuoristrada individuato ai sensi del presente regolamento ha la durata di cinque anni, rinnovabili ai sensi dell’art. 11 c. 3 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i.

L’individuazione del percorso fuoristrada oggetto del presente regolamento è in ogni momento revocabile, da parte dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone, per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità.

ART. 12. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regionali e statali in materia.